

zoppo Marco, in sostituzione del membro effettivo sig. Siveri Achille, quale membro in rappresentanza dei lavoratori in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

Il sig. Dalzoppo Marco, della CISL Unione Sindacale territoriale di Mantova, è nominato componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori.

Mantova, 29 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

05A07005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 maggio 2005.

Recepimento della direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio, sull'adozione di procedure uniformi, in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro dell'interno, in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Visti gli articoli 11 e 12 del nuovo codice della strada concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

Vista la direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004 che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 367 del 14 dicembre 2004;

A D O T T A

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

Art. 1.

1. Gli allegati I, II e III al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, sono sostituiti dagli allegati I, II e III contenuti nell'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio di controllo sugli atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 119

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, sono sostituiti dai seguenti allegati I, II e III.

ALLEGATO I
PROSPETTO RIEPILOGATIVO

1. Luogo di controllo	2. Data:	3. Ora:
.....		
4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione	
5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio	
6. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo	
7. Conducente/Assistente del conducente	
8. Mittente, indirizzo, luogo di carico ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
10. Quantità complessiva delle merci pericolose per unità di trasporto	
11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
12. Modalità di trasporto	<input type="checkbox"/> alla rinfusa	<input type="checkbox"/> imballaggio <input type="checkbox"/> cisterna
Documenti di bordo		
13. Documento di trasporto	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
14. Istruzioni scritte	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
15. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizzazione nazionale	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
16. Certificato di omologazione dei veicoli	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
17. Certificato di formazione del conducente	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
Operazione di trasporto		
18. Merce autorizzata per il trasporto	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
19. Veicoli autorizzati per le merci trasportate	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
20. Disposizioni relative alle modalità di trasporto (alla rinfusa, imballaggio, cisterna)	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
21. Divieto di carico misto	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
22. Carico, fissaggio del carico e manipolazione ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
23. Fuga di materie o danneggiamento dei colli ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
24. Marcatura di imballaggio ONU/marcatura della cisterna ⁽²⁾ ⁽³⁾ (ADR 6)	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
25. Marcatura dell'imballaggio (ad es. n. ONU) ed etichettatura ⁽²⁾ (ADR 5.2)	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile
26. Segnalazione sul veicolo/cisterna (ADR 5.3.1)	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> infrazione constatata <input type="checkbox"/> non applicabile

⁽¹⁾ Da completare solo se pertinente ai fini di un'infrazione.

⁽²⁾ Da inserire alla voce «osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage.

⁽³⁾ Verifica delle infrazioni visibili.

27. Marcatura del veicolo/unità di trasporto (targa arancione, temperatura elevata) (ADR 5.3.2-3) controllato infrazione constatata non applicabile

Equipaggiamento di bordo

28. Attrezzatura di sicurezza di tipo generico specificata nell'ADR controllato infrazione constatata non applicabile

29. Attrezzatura relativa alle merci trasportate controllato infrazione constatata non applicabile

30. Altre attrezzature specificate nelle istruzioni scritte controllato infrazione constatata non applicabile

31. Estintori controllato infrazione constatata non applicabile

39. Se del caso, la categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni constatate Categoria I Categoria II Categoria III

40. Osservazioni

41. Autorità che ha effettuato il controllo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

INFRAZIONI

Ai fini della presente direttiva, l'elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (allegato III della presente direttiva), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell'allegato I della presente direttiva).

1. Categoria di rischio I

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all'adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

- 1) Il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;
- 2) La fuga di sostanze pericolose;
- 3) Il trasporto con modalità proibite o inadeguate;
- 4) Il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;
- 5) Il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;
- 6) Un veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);
- 7) L'uso di imballaggi non autorizzati;
- 8) L'imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;
- 9) Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'imballaggio misto;
- 10) Il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;
- 11) Il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;
- 12) Il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;
- 13) Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto;
- 14) Il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo...);
- 15) Il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;
- 16) L'assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un'infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio ...);

- 17) Il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;
- 18) L'uso di fuoco o di luci non protette;
- 19) Il mancato rispetto del divieto di fumare.

2. Categoria di rischio II

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all'ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all'adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell'operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

- 1) L'unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;
- 2) Il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione ma non presenta un rischio immediato;
- 3) Il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore viene considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l'estintore non è più funzionante, ad esempio manometro a 0;
- 4) Il veicolo è sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte;
- 5) Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni;
- 6) Il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;
- 7) Il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;
- 8) Le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;
- 9) Il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;
- 10) Le etichette, marcature o segnalazioni errate;
- 11) L'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;
- 12) Il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3. Categoria di rischio III

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell'impresa.

Le infrazioni sono:

- 1) Le dimensioni delle targhe o delle etichette o delle lettere, figure o simboli sulle targhe e le etichette non sono conformi alle norme;
- 2) Il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I (16);
- 3) Il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.

ALLEGATO III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA
 COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

Paese:

Anno:

CONTROLLI SUL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE.

	Luogo di immatricolazione dei veicoli ⁽¹⁾			Numero totale
	Stato in cui è avvenuto il controllo	Altri Stati membri della UE	Paesi terzi	
Numero di unità di trasporto controllate sulla base del contenuto del carico (e dell'ADR)				
Numero di unità di trasporto non conformi all'ADR				
Numero di unità di trasporto fermate				
Numero di infrazioni accertate in conformità della categoria di rischio ⁽²⁾	Categoria di rischio I			
	Categoria di rischio II			
	Categoria di rischio III			
Numero di sanzioni comminate per tipo di sanzione	Avvertimento			
	Ammenda			
	Altro			
STIMA DELLA QUANTITÀ TOTALE DI MERCI PERICOLOSE TRASPORTATE SU STRADA	 t	o t.km	

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello di immatricolazione del veicolo a motore.

⁽²⁾ Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell'allegato I).

05A07258